

## SERVIZIO NOVITA'

(a cura del dr. Andrea Antonio Salemme)

PROCEDIMENTI SPECIALI – Messa alla prova – Modifica del programma di trattamento da parte del giudice – Difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato – Illegittimità – Sussistenza.

La Terza Sezione, pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.

Sezione Terza, n. 5784 del 26 ottobre 2017 (dep. 7 febbraio 2018) – Pres. P. Savani – Est. G. Liberati